



“Consulenti Tecnici D'Ufficio: novità e prospettive dal D.M. 4/8/2023, n. 109”

***Il CTU nel processo. Quando e perché viene nominato il CTU:
dal giuramento alla valutazione
giudiziale della consulenza tecnica,
anche di natura preventiva ex art. 696 bis c.p.c.***

**DR. GIULIO BORELLA
GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ROVIGO**

**PROCESSO DI COGNIZIONE:
PRINCIPI E STRUTTURA.
RUOLO DEL C.T.U.**

Codice di procedura civile

Libro I «Disposizioni generali» Titolo I «Degli organi giudiziari» Capo III «Del consulente tecnico, del custode e degli ausiliari» Artt. 61-64 c.p.c.	Libro II «Del processo di cognizione» Titolo I, Capo II «Dell'istruzione della causa» Sezione III «Dell'istruzione probatoria» § 1 «Della nomina e delle indagini del consulente tecnico» Artt. 191-201 c.p.c. ;	Disposizioni di attuazione Del codice di procedura civile Artt. 13-23 (Albo) Artt. 89-92 (operatività)
---	--	---

...segue...

PRINCIPALI NORME E DISPOSIZIONI NORMATIVE

Artt. 61-64 c.p.c. > figura del C.T.U., obbligo di assumere l'incarico, responsabilità

Art. 87 e 201 c.p.c. > Consulente tecnico di parte (C.T.P.)

Art. 191-200 c.p.c. > incarico e svolgimento delle operazioni

Art. 696 c.p.c. > accertamento tecnico preventivo

Art. 696 bis c.p.c. > consulenza tecnica a fini conciliativi

Art. 13-23 disp.att. c.p.c. > disciplina dell'albo dei C.T.U.

Art. 89-92 disp.att. c.p.c. > ulteriori disposizioni operative

d.p.r. 115/2002 > regolamento delle spese di giustizia

d.m. 182/2002 > criteri per la liquidazione dei compensi

COS'E' E CHE FUNZIONE HA IL PROCESSO

Che cos'è un processo e a cosa serve?

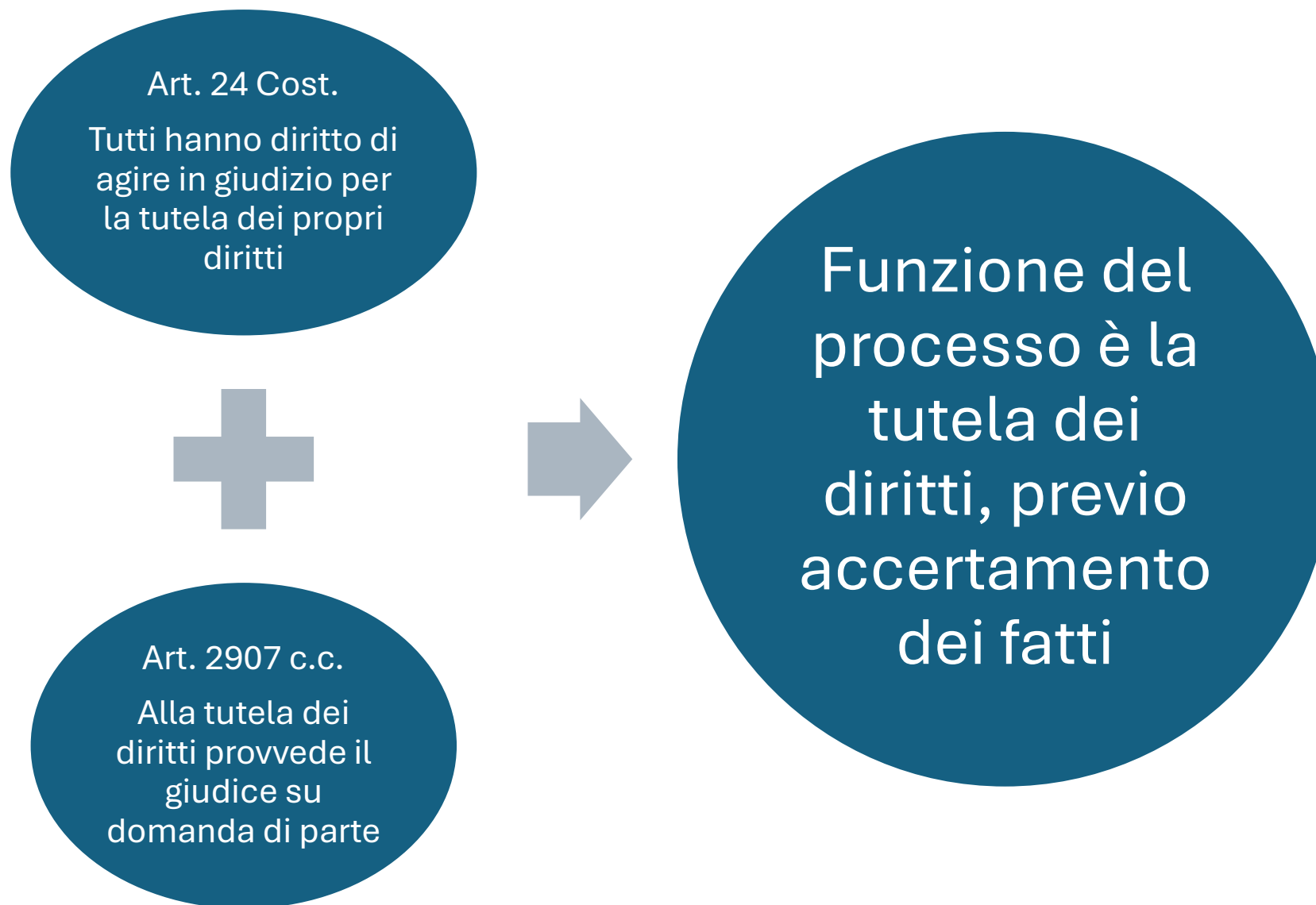
Proviamo a capirlo attraverso alcune norme:

- Art. 24 Cost. > tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (cfr anche art. 13 Conv.Europ.Dir.Uomo > diritto ad un ricorso effettivo)
- Art. 2907 c.c. > alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte
- Art. 99 c.p.c. > chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente

In pratica, chi ritenga di essere titolare di un diritto (ad es. al risarcimento di un danno, o alla cessazione di una turbativa, ecc.) non può farsi giustizia da sé, ma deve ricorrere al giudice.

Il giudice però, per decidere se il soggetto che lo ha invocato (detto ATTORE) ha ragione o meno, deve **accertare i fatti, sulla base delle prove offerte dalle parti.**

...segue...



PRINCIPI FONDAMENTALI

Come fa il giudice a decidere?

PRINCIPIO DELLA DOMANDA (ONERE DI ALLEGAZIONE)

- art. 99 c.p.c. > chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente;
- Art. 112 c.p.c. > il giudice deve decidere su tutta la domanda e nei limiti della stessa;
- Art. 163 c.p.c. > la domanda si propone con citazione, che deve contenere: l'esposizione delle ragioni di fatto (i fatti) e di diritto della domanda e le conclusioni;

PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA

- Art. 2697 c.c. > chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti su cui esso si fonda. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero che essi si sono modificati o estinti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
- Art. 115 c.p.c. > il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti.
- Art. 163 c.p.c. > la citazione deve contenere:...l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, con l'indicazione specifica dei mezzi di prova.

PRINCIPIO DISPOSITIVO E ONERE DELLA PROVA

NORME DEL PRIMO GRUPPO

Da esse si trae il principio che spetta alle parti, con la domanda, delimitare i confini della controversia, ossia:

- thema decidendum > ossia la materia del contendere, l'oggetto del giudizio;
- thema probandum > ossia i fatti rilevanti e che dovranno essere provati

NORME DEL SECONDO GRUPPO

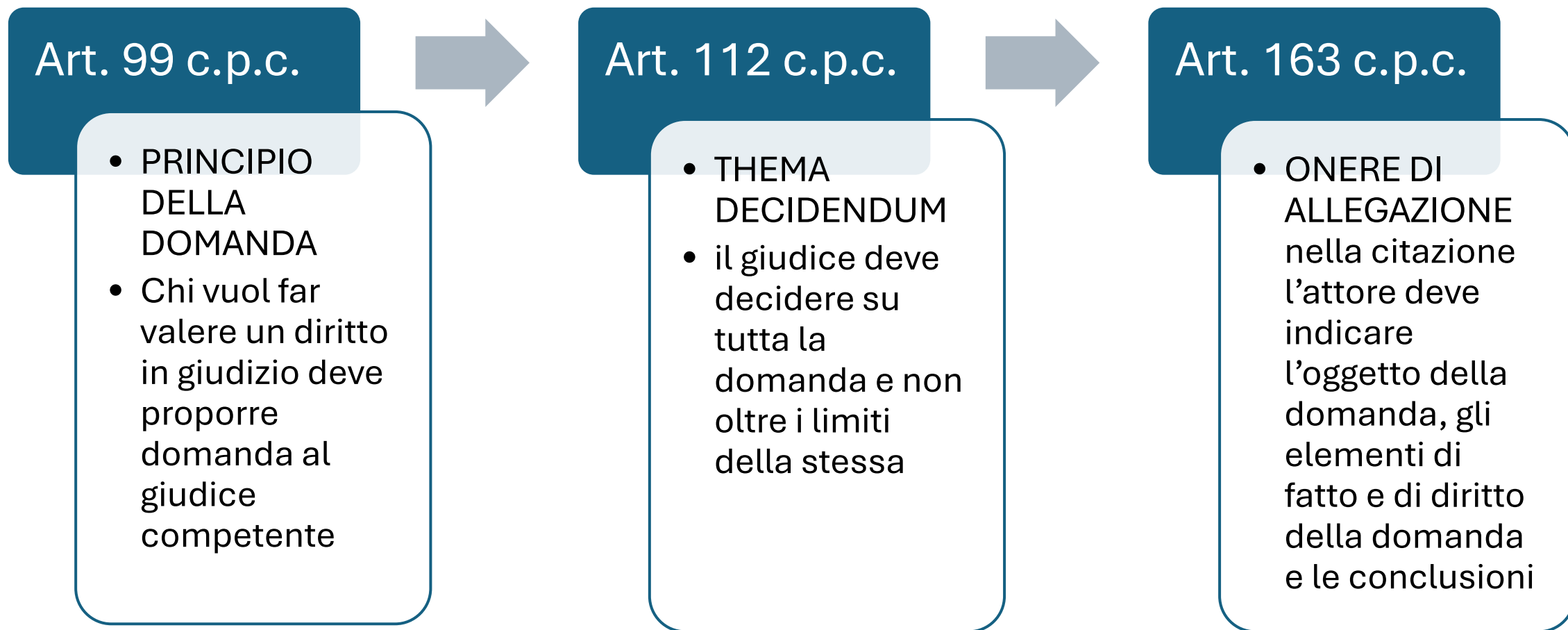
Da esse si trae il principio che spetta alle parti offrire al giudice le prove di quanto affermano.

PRINCIPIO DISPOSITIVO

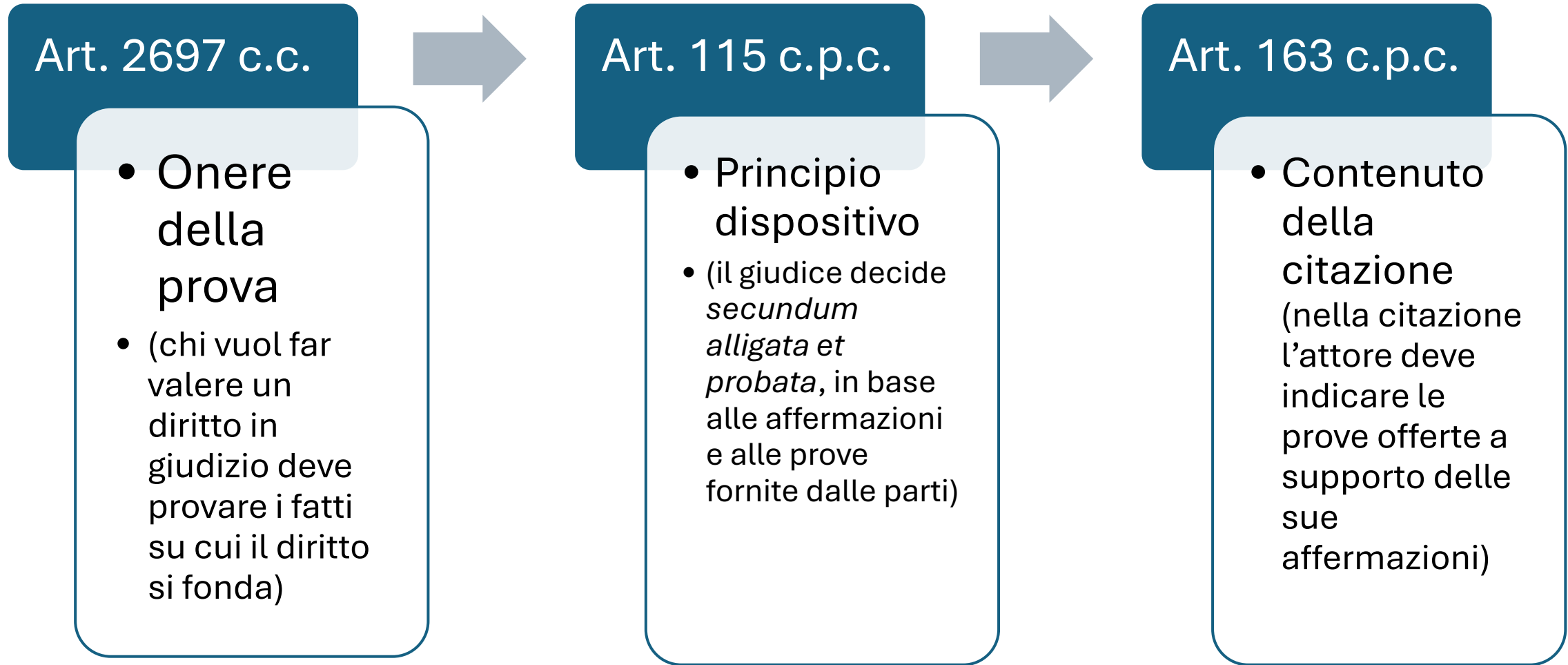
Da questi gruppi di norme si trae più in generale il c.d. principio dispositivo, ossia il principio per cui spetta alle parti l'onere di allegazione (ossia descrivere) i fatti rilevanti e di offrire al giudice le prove di quanto da essi affermato.

Il giudice (ma, come vedremo, anche il CTU), per così dire, ha le mani legate.

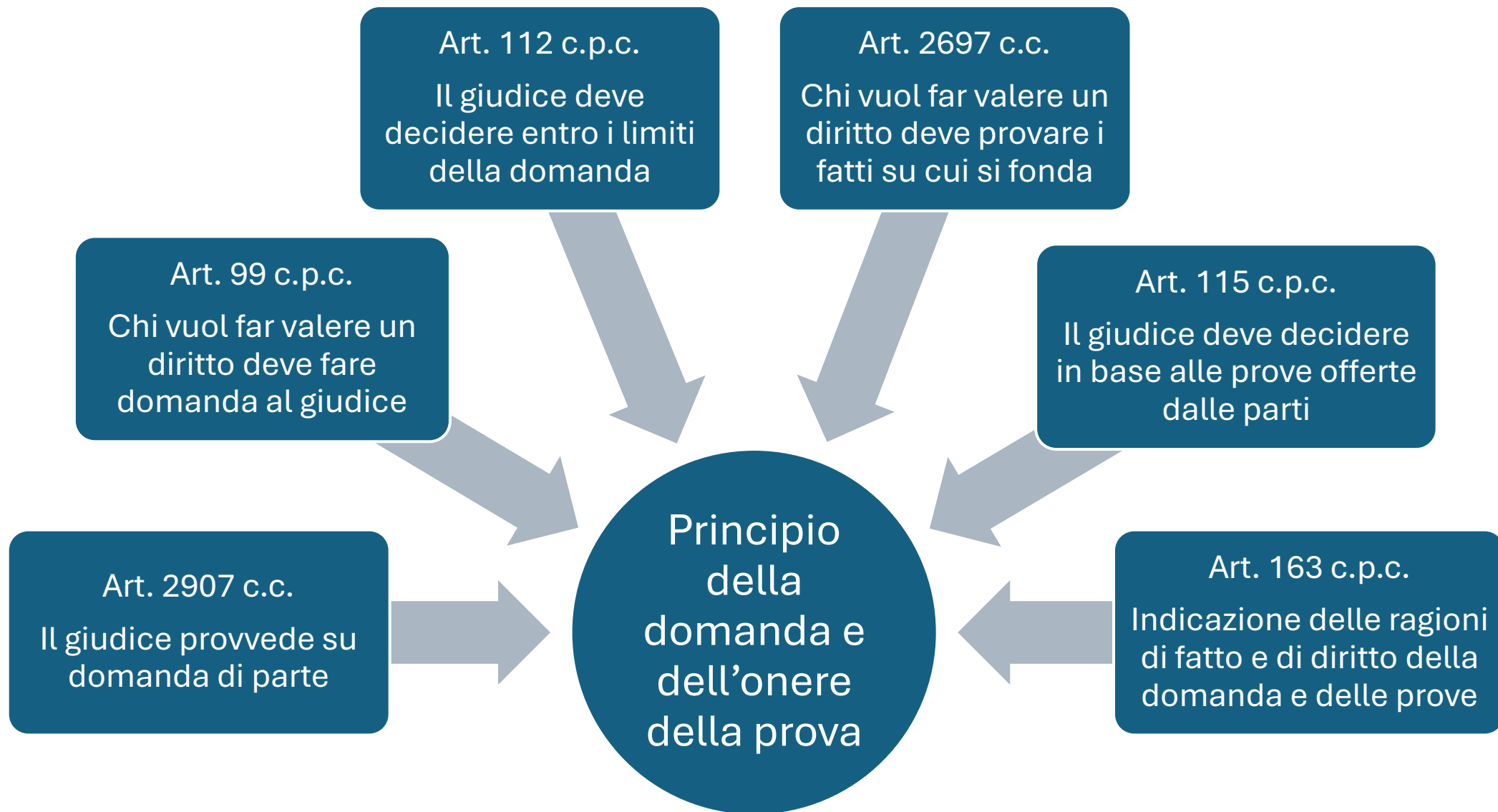
...segue...



...segue...



...segue...



ALTRI PRINCIPI

CONTRADDITTORIO

Art. 111 Cost.

La giurisdizione si attua nel giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Art. 101 c.p.c.

Il giudice non può statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa

IMPORTANZA DEL CONTRADDITTORIO NELLA CTU

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) può essere dichiarata qualora si verifichi una violazione del principio del contraddittorio. Quest'ultimo garantisce il diritto delle parti di esprimere le proprie ragioni, sostenere argomentazioni e presentare prove nel corso del procedimento legale. Se durante la CTU non viene garantito il pieno coinvolgimento e la possibilità di replicare alle conclusioni dell'esperto, si può configurare una nullità. Questa violazione può compromettere l'equità del processo e la validità delle prove presentate, ponendo in discussione l'affidabilità della CTU stessa.

La violazione del principio del contraddittorio durante la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in ambito giuridico italiano può comportare la dichiarazione di nullità. Questa mancanza di coinvolgimento e possibilità di replica alle conclusioni dell'esperto potrebbe compromettere l'equità del processo e la validità delle prove presentate, mettendo in dubbio l'affidabilità della CTU stessa.

Spesso, infatti, si verificano situazioni in cui la parte coinvolta non viene adeguatamente coinvolta nella fase istruttoria, vanificando così il principio del contraddittorio.

PRINCIPI DEL PROCESSO E C.T.U.

DOMANDA:

Art. 193 c.p.c. > quesito > giura di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto

CONTRADDITTORIO

Art. 90 disp. att. c.p.c. > avvisi alle parti > il consulente...deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali (e loro proseguimento)

DISPONIBILITA' DELLE PROVE

Art. 91 disp. att. c.p.c. > produzioni delle parti > il CTU non può ricevere scritti o documenti che non siano già depositati in atti

CTU ESPLORATIVA

Si parla di CTU esplorativa quando al CTU viene chiesto dalle parti o dal giudice (o il CTU illegittimamente compie) di compiere indagini su fatti costitutivi mai allegati dalle parti o di ricercare le prove

PERCHE' SI DICE PROCESSO DI COGNIZIONE

Il giudice, si è detto, per decidere se un diritto esista o meno (e, quindi, quali ne siano le conseguenze, ad es. l'obbligo di risarcire un danno, o di cessare un comportamento lesivo, ecc.), deve accertare i fatti, sulla base delle prove offerte dalle parti. La premessa logica di ogni decisione è stabilire se le affermazioni delle parti siano vere o false.

Il processo è, appunto, l'insieme delle regole che servono a stabilire:

- come si propone un ricorso e come la controparte deve rispondere (fase introduttiva del giudizio);
- quali prove possono ammettersi e come vanno assunte (fase istruttoria);
- come il giudice deve fornire la risposta (fase decisoria).

Si chiama **processo di cognizione**, perché la sua funzione è appunto quella di consentire la formazione di una conoscenza, di un sapere, sui fatti oggetto di causa, ossia se i fatti affermati dal ricorrente siano veri o falsi (processualmente veri); una conoscenza che si forma attraverso le **prove offerte dalle parti** e le regole dettate per la loro assunzione.

STRUTTURA DEL PROCESSO

Il **processo di cognizione** si divide in 4 fasi fondamentali:

1) INTRODUZIONE

NOTIFICA DELLA CITAZIONE IN GIUDIZIO



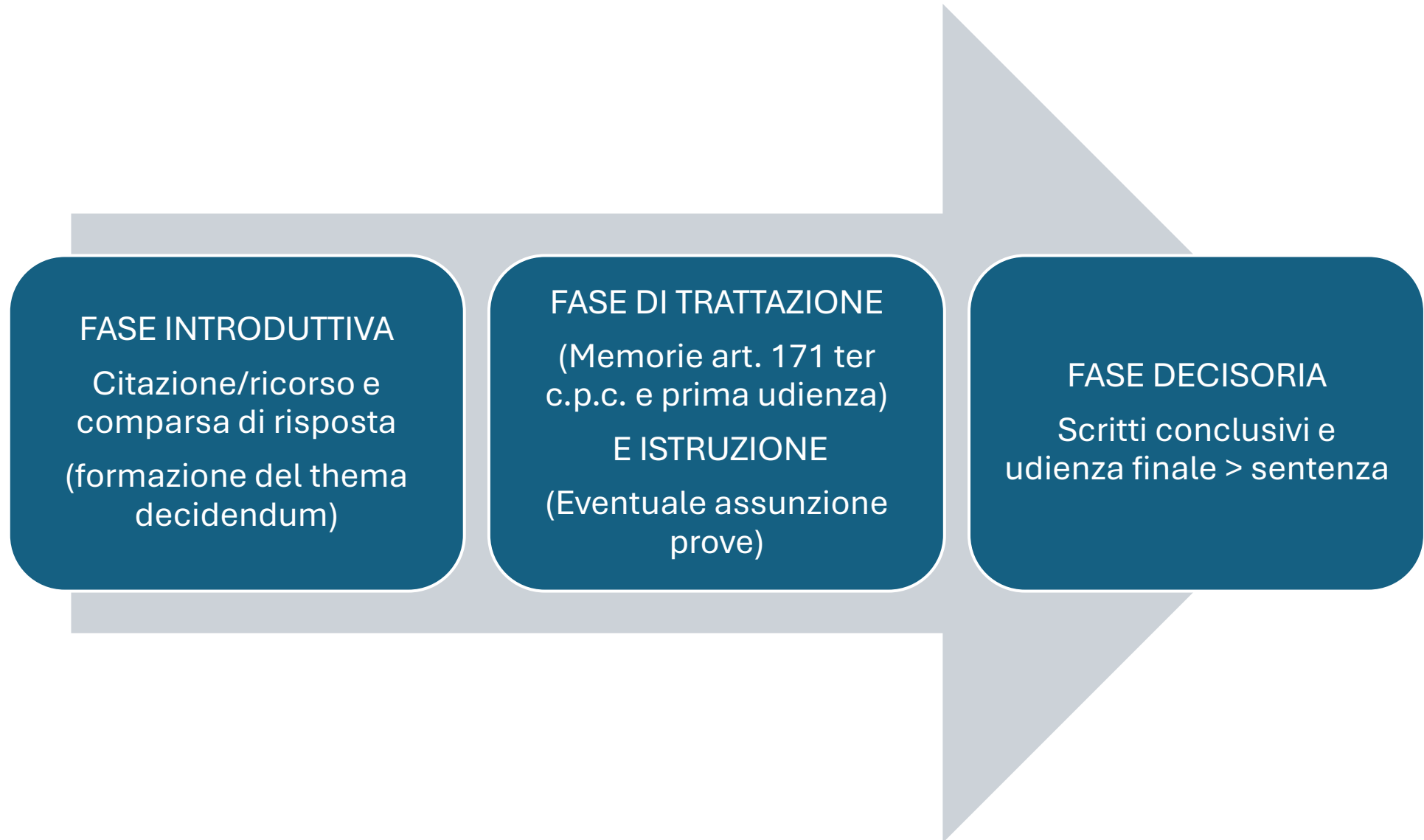
COSTITUZIONE DEL CONVENUTO CON DEPOSITO DELLA COMPARSA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA

2) TRATTAZIONE: memorie art. 171 ter cpc – prima udienza di trattazione

3) ISTRUTTORIA: eventuale assunzione di prove o svolgimento di CTU

4) DECISIONE: atti conclusivi – udienza di p.c. - sentenza

...segue...



STRUTTURA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

FASE INTRODUTTIVA

CITAZIONE > art. 163 c.p.c. > l'atto con cui l'attore deve:

Esporre l'oggetto della domanda;

Esporre i fatti e le norme di diritto a sostegno della domanda;

Esporre le prove;

Enunciare le conclusioni

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA > art. 167 c.p.c. > l'atto con cui il convenuto si costituisce in giudizio e deve prendere posizione sui fatti esposti dall'atto, contestandoli specificamente

STRUTTURA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

FASE ISTRUTTORIA

MEMORIE > art. 171 ter c.p.c. > definizione del thema decidendum e probandum:

Memoria n. 1) > precisazione dei fatti;

Memoria n. 2) > precisazione dei mezzi di prova

Memoria n. 3) > richiesta di prove contrarie

ASSUNZIONE DELLE PROVE COSTITUENDE

Testimonianza

Interrogatorio

Giuramento

Ispezione

Esperimento giudiziale

Consulenza tecnica

STRUTTURA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

FASE DECISORIA

- FISSAZIONE DELL'UDIENZA FINALE
- DEPOSITO FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
- DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI
- DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA
- UDIENZA FINALE DI DISCUSSIONE
- SENTENZA

STRUTTURA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Nel processo sommario di cognizione (art. 702 bis e ss oggi art. 281 decies e ss c.p.c.) il processo si svolge in forma semplificata:

Ricorso

Memoria difensiva

Udienza

Eventuali memorie integrative

Eventuale assunzione di prove

Decisione con ordinanza

RUOLO DEL CTU NEL PROCESSO DI COGNIZIONE

CONSULENTE TECNICO

Art. 61 c.p.c. > quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

Art. 62 c.p.c. > il consulente compie le indagini (art. 194 c.p.c.) e fornisce i chiarimenti.

(Art. 220 c.p.p. > la perizia è ammessa quando occorre (1) svolgere indagini o acquisire dati o (2) valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche, artistiche

AUSILIARI

Art. 68 c.p.c. > quando ne sorga necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo.

CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Art 87 c.p.c. > La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice

NORME RIFERITE AL C.T.U.: PARTE STATICA 1

Art. 61 c.p.c.

Quando è necessario il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di speciale competenza.

La scelta deve normalmente essere fatta tra i consulenti iscritti all'albo.

Art. 13 disp.att. c.p.c.

Presso ogni tribunale è istituito un albo, diviso in categorie.

Art. 15 disp.att. c.p.c.

Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata, sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali

Art. 22 disp.att. c.p.c.

Scelta del consulente e distribuzione degli incarichi.

Art. 191 c.p.c.

Il giudice designa il CTU con ordinanza, con la quale formula anche il quesito e fissa l'udienza per il conferimento dell'incarico

NORME RIFERITE AL C.T.U.: PARTE STATICA 2

Art. 63 c.p.c.

Il consulente scelto tra gli iscritti all'albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne ricorra un giusto motivo di astensione, nel qual caso può essere ricusato dalle parti. L'incompatibilità è la condizione di impossibilità a ricoprire un ruolo, per la presenza di una condizione di conflitto di interesse rispetto alla causa o alle parti.

Art. 192 c.p.c.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o che intenda astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza. Nello stesso termine le parti possono proporre ricusazione.

Art. 193 c.p.c.

All'udienza il giudice ricorda al CTU l'importanza delle sue funzioni e ne raccoglie il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

NORME RIFERITE AL C.T.U.: PARTE DINAMICA

Art. 62 c.p.c.

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce in udienza o in camera di consiglio i chiarimenti.

Art. 194 c.p.c.

Il consulente partecipa alle udienze;

Compie le indagini (ispezioni, piante, calchi, rilievi, informazioni, chiarimenti)

Art. 195-197 c.p.c.

Il consulente esprime parere scritto (relazione) o orale (in udienza)

Art. 90 disp.att. c.p.c.

Se durante le indagini che il consulente svolge da solo sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico, il consulente deve informarne il giudice.

TIPOLOGIA DI CONSULENZE

CTU deducente (valutazioni)

- quando al consulente è richiesto solo di fornire la propria interpretazione, valutazione, parere su fatti già acquisiti, provati nel corso del processo.

CTU percipiente (percepire, vedere)

- se al consulente è altresì richiesto di effettuare ispezioni, rilievi, piante. Al consulente può anche essere consentito di chiedere chiarimenti alle parti o di assumere informazioni da persone informate sui fatti.

...segue...

CTU DEDUCENTE E CTU PERCIPIENTE

Cass. 9522/1996

Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova...

...segue...

CTU ESPLORATIVA Cass. 18336/2019

In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, **non può** - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - **indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni** proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

...segue...

PRINCIPIO DISPOSITIVO E POTERI DEL CTU

Cass. 18336/2019

In tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come **nullità a carattere assoluto**, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.

<https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/28/ctu-la-cassazione-precisa-i-limiti-dei-poteri-istruttori#par3>

...segue...

POTERI ISTRUTTORI DEL C.T.U.

Cass. SS.UU. 3086/2022

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr Cass. SS.UU. 3086/2022).

In altra parte della sentenza si spiega che i poteri di indagine officiosa del CTU sono gli stessi che potrebbe esercitare il giudice:

- ispezioni e sopralluoghi (art. 116 c.p.c.);
- richiesta di chiarimenti alle parti (art. 117 c.p.c.);
- richiesta di informazioni alle Pubbliche Amministrazioni (art. 213 c.p.c.);

...segue...

RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALLE PARTI O A TERZI

Cass. SS.UU. 27723/2021

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso (cfr Cass. 27723/2021).

...segue...

MA ALLORA COS'E' LA CONSULENZA TECNICA?

La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova

La consulenza tecnica è un mezzo di ricerca della prova (CTU percipiente)

La consulenza tecnica è un mezzo di valutazione della prova (CTU deducente)

...segue...

DIFFERENZA TRA CTU ED ESPERTO STIMATORE CASSAZIONE N. 4919 DEL 04.04.2001

Dalla funzione di ausilio del giudice delegato, che l'esperto è chiamato ad assolvere nel procedimento previsto per la vendita fallimentare immobiliare, si evince che la nomina di detto esperto è un atto meramente preparatorio della vendita fallimentare...; tale nomina non è obbligatoria, ma meramente facoltativa (si riferisce alla disciplina anteriore alle riforme del 2005, n.d.r.), essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, e la stima effettuata dall'esperto costituisce un dato indicativo, che non può in alcun caso pregiudicare l'esito della vendita, poiché la gara fra gli offerenti rappresenta la migliore garanzia che i beni siano venduti al giusto prezzo...;...***il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di risolvere una controversia, ma soltanto per la liquidazione dell'attivo fallimentare, cioè per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale.***

PROCEDIMENTI SPECIALI E APPORTI TECNICI

PROCEDIMENTI SPECIALI:

NATURA E FUNZIONE

1) Possono avere o la funzione di pervenire ad una decisione rapida (procedimenti sommari), quando vi sia una evidenza probatoria, di solito di carattere documentale.

2) Possono avere la funzione di salvaguardare una certa situazione di fatto (procedimenti cautelari), per evitare che si modifichi o si disperda nell'attesa che venga instaurato e/o si concluda un processo ordinario.

PROCEDIMENTI SPECIALI:

1) Procedimenti sommari:

- ricorso per ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo, richiede prova scritta del credito);

Attore opponente: è colui che, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, propone l'opposizione;

Convenuto opposto: è colui che, avendo ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, si vede proporre l'opposizione dal proprio debitore;

- intimazione di licenza per finita locazione e sfratto per morosità;

2) Procedimenti cautelari:

- sequestro;

- denuncia di nuova opera e di danno temuto;

- istruzione preventiva (testimoni, ATP);

- provvedimenti d'urgenza (art. 700 c.p.c.);

3) Procedimenti possessori.

PROCEDIMENTI SPECIALI: I CAUTELARI

NATURA E FUNZIONE

I procedimenti cautelari servono a conservare una certa situazione di fatto o una prova, per evitare che la situazione si modifichi o che la prova vada dispersa, nel tempo necessario ad avviare e istruire un processo.

Per istaurarli debbono sussistere due condizioni:

- Fumus boni iuris > la verosimiglianza di quanto lamentato (cognizione sommaria)
- Periculum in mora > il pericolo che, nel tempo necessario ad avviare e svolgere il processo, la situazione si modifichi in modo irreparabile o si determini un danno irreversibile o si disperda una prova

PROCEDIMENTI SPECIALI: I CAUTELARI

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E CONSULENZA A FINI CONCILIATIVI

Art. 696 c.p.c.

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità e condizione di cose, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione; l'accertamento tecnico può estendersi alla valutazione delle cause e dei danni.

E' UNA FOTOGRAFIA

Art. 696 bis c.p.c.

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito⁽²⁾. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti⁽³⁾.

FINE

APPLAUSE



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.



ID

6343144

Willeecole

| Dreamstime.com